

## FOGLIO INFORMATIVO

**FINANZIAMENTO PLAFOND BENI STRUMENTALI  
“NUOVA LEGGE SABATINI”**

Prodotto adatto alle Piccole Medie Imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	<a href="mailto:info@bancadiasti.it">info@bancadiasti.it</a> - <a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a>
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO**

Nome Cognome /Ragione Sociale.....

Indirizzo.....

E-mail..... Telefono.....

Iscrizione all'Albo/Elenco..... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco.....

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL MUTUO****STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA**

Il **Finanziamento Plafond Beni Strumentali “Nuova Legge Sabatini”** come aggiornato dal Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016 e successivo Decreto Direttoriale del 16/02/2017 n.811 che ne ha esteso l'operatività, dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14036 del 15 febbraio 2017, dalla Convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) del 17 marzo 2016 e successive modifiche, dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22 aprile 2022 è un finanziamento chirografario a medio lungo termine di durata minima 24 mesi e massima 60 mesi di cui massimo 12 mesi di preammortamento da erogarsi con fondi bancari. Le imprese che possono beneficiare delle misure dell'accordo sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, ed iscritte nel Registro delle Imprese

ovvero nel Registro delle Imprese di Pesca. Possono inoltre beneficiare delle misure dell'accordo le imprese che hanno sede in uno Stato Membro e non hanno sede operativa in Italia, purché in sede di avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera, attesti l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la quale è stato realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Per usufruire delle agevolazioni della Nuova Sabatini, le PMI inoltre devono:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Sono ammesse alle agevolazioni le PMI operanti in tutti i settori produttivi ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del Codice Civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale, o in quanto rientranti nell'ambito di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. L'investimento e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento ad un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni. Non è possibile presentare una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentino un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfino il suddetto requisito; questo fatto salva gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Gli investimenti devono essere finalizzati a:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione degli attivi di uno stabilimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato;
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Non sono soggetti ad agevolazioni i finanziamenti per coprire le spese relative a:

- acquisto di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie, le immobilizzazioni in corso ed i relativi acconti;
- acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- commesse interne;
- macchinari, impianti ed attrezzature usati o rigenerati;
- spese di funzionamento;
- imposte, tasse e scorte;
- contratti di finanziamento;
- singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA;

- attività connesse all'esportazione o ad interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del Regolamento GBER.

Gli investimenti devono:

- essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o la data di inizio di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- essere conclusi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento;
- essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni;
- se effettuati da imprese agricole, perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 ed essere soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento;
- se effettuati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, applicare le limitazioni e le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1388/2014;
- se effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed ittici, devono rispettare eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

Il finanziamento è erogato mediante il ricorso esclusivo a provvista diversa da quella derivante dai Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond messo a disposizione da CDP stessa. L'erogazione del Finanziamento è subordinata al ricevimento da parte di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. del Provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto, ove anche l'Istruttoria di Banca C.R. Asti sia stata completata con esito positivo, in caso di mancato ottenimento del Provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il finanziamento non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico di Banca C.R. Asti.

I finanziamenti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

### **CONTRIBUTO**

Il Ministero concede un'agevolazione nella forma di contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni al tasso d'interesse riconosciuto in funzione della tipologia di investimento. Per le domande riferite ad investimenti in tecnologie digitali c.d. "industria 4.0" è riconosciuta una maggiorazione del contributo del 30% rispetto a quanto dovuto in via ordinaria (3,575% anziché 2,75%). Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto.

La maggiorazione del contributo al 3,575% è riconosciuta anche per i c.d. "investimenti green" che prevedono l'acquisto di beni a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato del 3,575%, come sopra indicato, l'impresa dovrà dichiarare:

- di essere in possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato,

oppure

- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, unitamente al possesso della dichiarazione liberatoria resa dal fornitore sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la predetta certificazione e/o autodichiarazione.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione nel caso in cui l'importo del finanziamento non sia superiore a 200.000,00 €.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca C.R. Asti comunichi il mancato rispetto, da parte dell'impresa, delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento.

### **IMPRESE CON ATTRIBUZIONE DI RATING DI LEGALITA'**

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall'art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.

Tale rating ha un range di un minimo di una "stelletta" e un massimo di tre "stellette" attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una "stelletta" l'autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l'impresa ha ottenuto un rating più alto l'AGCM riduce il numero di "stellette".

Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

#### **PRINCIPALI RISCHI**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza qualora il finanziamento sia a tasso variabile;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia a tasso fisso;
- rischio di risoluzione del contratto qualora il cliente non rispetti i vincoli definiti dalla normativa di riferimento e quindi venga revocata parzialmente o totalmente l'agevolazione o il Ministero sospenda l'erogazione del contributo;
- per effetto della clausola floor i parametri di riferimento/indicizzazione saranno considerati pari a zero nel caso in cui assumano un valore negativo. Pertanto, il tasso di interesse annuo nominale applicato al mutuo non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore allo spread (tasso minimo).

#### **Il Finanziamento Plafond Beni Strumentali "Nuova Legge Sabatini" può beneficiare del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96).**

Il Fondo di Garanzia è riservato alle micro, piccole e medie imprese (PMI), di tutto il territorio nazionale esclusa la Regione Toscana. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali e delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

L'intervento del Fondo favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle micro, piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle Banche, o indirettamente, tramite la controgaranzia (la garanzia prestata dal Fondo di garanzia a favore dei Confidi, che a loro volta garantiscono il finanziamento concesso dalla Banca), a fronte di finanziamenti connessi all'attività di impresa.

Possono essere garantite da MCC le PMI valutate "economicamente e finanziariamente sane".

Le operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta o alla controgaranzia devono avere durata non inferiore a 36 mesi e finalizzate ad investimenti aventi le caratteristiche di ammissibilità ai sensi della normativa Beni Strumentali "Nuova Sabatini".

Sono escluse le operazioni finanziarie che:

- non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa;
- siano connesse all'esportazione;
- siano a favore di soggetti per cui sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, attivazione o richiesta di prolungamento della Garanzia;
- siano a favore di soggetti con sede legale e/o sede operativa dell'operazione ubicata nella Regione Toscana.

Il Fondo di Garanzia (Legge 662/96) è un fondo patrimoniale costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. e gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dalla mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e dalle mandanti Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.

Lo scopo del Fondo è di facilitare l'accesso al credito alle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. La percentuale di copertura del fondo raggiunge l'80% dell'importo del finanziamento con un massimale di € 2.500.000,00. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Fino al 100% degli investimenti al netto dell'IVA con un <b>minimo di € 20.000,00</b> ed un <b>massimo di € 4.000.000,00</b> , anche se frazionato in più iniziative.
Durata	<b>Da 24 a 60 mesi</b> comprensivi di un eventuale ammortamento non superiore a 12 mesi

Finanziamenti non assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale			
TASSI	VARIABILE	Tasso di interesse annuo nominale massimo	<b>9,242%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)
		Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b>	<p>I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.</p> <p>Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.</p> <p>In considerazione di quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/1011 sugli indici di riferimento (Regolamento Benchmark - BMR), nel caso in cui il tasso Euribor cessa di essere fornito dal suo Amministratore o subisca sostanziali variazioni, si dovrà far riferimento all'indice sostitutivo (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) formalmente raccomandato da una delle seguenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Gruppo di Lavoro della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi "risk -free", dall'Autorità per i servizi ed i mercati finanziari</li> <li>• (FSMA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e della Commissione Europea;</li> <li>• l'Amministratore dell'indice EURIBOR (EMMI);</li> <li>• l'Autorità competente ai sensi del Regolamento Europeo 2016/1011 ("BMR") per la vigilanza sull'EMMI;</li> <li>• le autorità nazionali competenti designate ai sensi della "BMR" ovvero la BCE</li> </ul>
		Spread su mutui a <b>tasso variabile</b>	<b>6 punti</b>

	<b>FISSO</b>	Tasso di interesse annuo nominale	<b>8,70%</b> , alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)
		Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b>	Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore. Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.
		Spread su mutui a <b>tasso fisso</b>	<b>6 punti</b>
	Tasso di mora	Pari al tasso annuo nominale	

<b>Finanziamenti assistiti da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 gestito da MedioCredito Centrale</b>			
<b>TASSI</b>	<b>VARIABILE</b>	Tasso di interesse annuo nominale massimo	<b>7,742%</b> alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso variabile</b> (pari al parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread previsto)
		Parametro di indicizzazione dei mutui a <b>tasso variabile</b>	I finanziamenti sono indicizzati ad ogni rata assumendo quale valore di riferimento l'Euribor a 6 mesi (base 360) rilevato per valuta il 1° giorno lavorativo del mese di variazione della rata.  Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.  In considerazione di quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/1011 sugli indici di riferimento (Regolamento Benchmark - BMR), nel caso in cui il tasso Euribor cessi di essere fornito dal suo Amministratore o subisca sostanziali variazioni, si dovrà far riferimento all'indice sostitutivo (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) formalmente raccomandato da una delle seguenti fonti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Gruppo di Lavoro della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi "risk -free", dall'Autorità per i servizi ed i mercati finanziari</li> <li>• (FSMA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e della Commissione Europea;</li> <li>• l'Amministratore dell'indice EURIBOR (EMMI);</li> <li>• l'Autorità competente ai sensi del Regolamento Europeo 2016/1011 ("BMR") per la vigilanza sull'EMMI;</li> <li>• le autorità nazionali competenti designate ai sensi della "BMR" ovvero la BCE</li> </ul>
		Spread su mutui a <b>tasso variabile</b>	<b>4,5 punti</b>
	<b>FISSO</b>	Tasso di interesse annuo nominale	<b>7,20%</b> , alla data di redazione del presente foglio informativo per i mutui a <b>tasso fisso</b> (pari al parametro di riferimento maggiorato dello Spread previsto)

		Parametro di riferimento dei mutui a <b>tasso fisso</b>	Eurirs lettera a 5 anni rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese arrotondato allo 0,05 superiore.  Per effetto della clausola <b>Floor</b> tale parametro non potrà mai assumere un valore negativo.
		Spread su mutui a <b>tasso fisso</b>	<b>4,5 punti</b>
	Tasso di mora		Pari al tasso annuo nominale
<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	<b>2,00%</b> calcolato sul capitale stipulato con un <b>minimo di € 200,00*</b>  <b>*Per nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi per finanziare la costruzione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali, ad esempio, fotovoltaico, idroelettrico, biomasse ed eolico senza limiti di potenza installata: sconto del 60% delle spese di istruttoria. Offerta valida fino al 31/12/2023, salvo esaurimento del Plafond Imprese "Nuove energie" di 100.000.000€.</b>
		In presenza di intermediario del credito, compenso a suo favore	Massimo 3,00% sull'importo del finanziamento erogato
	Spese per la gestione del rapporto	Incasto rata	con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa ed al costo di <b>€ 2,00</b> per rata.
		Compenso per estinzione anticipata	<b>2,00%</b> sull'importo del capitale rimborsato
		Invio comunicazioni	Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo <b>€ 0,80</b> se inviato in forma cartacea- <b>€ 0,00</b> se inviato con canale telematico.
		Certificazione interessi	<b>€ 0,00</b>
		Ricerche d'archivio	<b>€ 10,33</b>

		<p>Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b></p>	<p>È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,25%</li> <li>• Massimo del 1,00%</li> </ul> <p>Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a></p>
		<p>per finanziamenti assistiti da <b>garanzia diretta Mediocredito Centrale:</b> commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione finanziaria per causa imputabile al beneficiario finale</p>	<p>€ 300,00</p>
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso fisso</b>		<p>Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato non cambia per l'intera durata del mutuo</p>
	Tipo di ammortamento per i mutui a <b>tasso variabile</b>		<p>Sistema "Francese" allo scopo di determinare, sin dall'origine, il piano di ammortamento del capitale mutuato. Il piano di ammortamento determinato in linea capitale non cambia per l'intera durata del mutuo</p>
	Tipologia di rata		<p>Fissa nel mutuo a tasso fisso; variabile con quota di restituzione del capitale predeterminata dall'origine, nel mutuo a tasso variabile, più quota interessi calcolata sul debito residuo</p>
	Periodicità delle rate		<p><b>Mensile / Trimestrale / Semestrale</b></p>
<b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b>	Oneri fiscali		<p>Come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti</p>



<b>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</b>	Rating di legalità	In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo, oltre una riduzione del 30% delle spese di istruttoria pratica applicate dalla Banca in forza delle normative rappresentate
---	--------------------	---

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

### ESEMPI

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000, nel caso di tipologia "TASSO VARIABILE" il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA (rata mensile)	PARAMETRO	VALORE PARAMETRO AL 28/02/2023 <sup>(1)</sup>	SPREAD	TASSO ANNUO NOMINALE	TAEG calcolato sulla base dell'anno civile (365)	
					Senza intermediazione	Con intermediazione
2 Anni	Euribor 6 mesi (360)	3,242%	6,00	9,242%	<b>12,23%</b>	<b>15,79%</b>
5 Anni					<b>10,77%</b>	<b>12,27%</b>

<sup>(1)</sup> Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Relativamente ad un importo mutuato di € 100.000, nel caso di tipologia "TASSO FISSO" il Tasso Annuo Effettivo Globale sarà:

DURATA (rata mensile)	PARAMETRO	VALORE PARAMETRO AL 28/02/2023 da arrotondare allo 0,05 sup. <sup>(1)</sup>	SPREAD	TASSO ANNUO NOMINALE	TAEG calcolato sulla base dell'anno civile (365)	
					Senza intermediazione	Con intermediazione
2 Anni	Eurirs 5 anni	3,32%	6,00	9,35%	<b>12,35%</b>	<b>15,91%</b>
5 Anni					<b>10,89%</b>	<b>12,40%</b>

<sup>(1)</sup> Per effetto della clausola **floor** i parametri, in caso di rilevazione di valore negativo, saranno considerati pari a zero.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**SERVIZI ACCESSORI - ASSICURAZIONI**

Il Cliente ha la facoltà di stipulare in abbinamento al finanziamento una delle polizze indicate nell'Avviso denominato "AVV2228 – Polizze di Assicurazione facoltative" (disponibile in ogni Punto Informativo di Filiale e sul sito Internet della Banca), che riepiloga le principali caratteristiche delle coperture assicurative. Le polizze assicurative sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Prima della sottoscrizione delle polizze si ricorda di leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sui siti Internet delle singole Compagnie di Assicurazione. La clientela interessata può richiedere alla Banca qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

**SERVIZI DI CONSULENZA**

Il Cliente può ricevere un servizio di consulenza da parte di (vedi sezione Informazioni sull'Intermediario del credito a pag.1)

<b>Informazioni sui servizi di consulenza</b> <i>(da compilare a cura dell'Intermediario del credito)</i>	
Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza	
Compenso dovuto dal cliente per la consulenza	
Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza	<b>NON PREVISTA</b>

**RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI****Recesso**

La Parte mutuataria ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Qualora la Parte mutuataria intenda procedere con una riduzione parziale del mutuo, il relativo importo comporterà una riduzione delle successive rate, ferma restando la durata originaria del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata parziale o totale del mutuo la Banca avrà diritto di ottenere un compenso omnicomprendente percentuale sul capitale restituito anticipatamente nella misura indicata nel contratto. Tale eventuale compenso sarà l'unico onere che verrà addebitato a tale titolo.

Avrà luogo la risoluzione del contratto di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. senza bisogno di alcun atto di costituzione in mora, diffida o sentenza, nei casi previsti dall'art. 1186 cod. civ. o, comunque, nei seguenti casi:

- la parte mutuataria utilizzi il mutuo per scopi diversi da quelli dichiarati;
- la parte mutuataria cessi o modifichi la propria attività in misura tale da non rendere più possibile l'utilizzo del mutuo per lo scopo dichiarato nella richiesta di agevolazione al MiSE.;
- la parte mutuataria o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od economica;
- la parte mutuataria subisca, per qualunque motivo, la revoca del Contributo da parte del MiSE;
- la documentazione prodotta o le comunicazioni fatte alla Banca non risultino veritiere.

La Banca potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 qualora la parte mutuataria non provveda a puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

In caso di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale,

interessi ed accessori tutti e di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni di credito senza bisogno di alcuna preventiva formalità.

Sulle somme complessivamente dovute per capitale, interessi ed accessori decorreranno – dalla data di risoluzione del contratto – gli interessi calcolati al tasso di mora nella misura stabilita contrattualmente.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **Tempi per la chiusura del rapporto**

Immediata alla richiesta presso l’Agenzia / Filiale

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Cassa di Risparmio di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: [reclami@bancadiasti.it](mailto:reclami@bancadiasti.it) oppure posta elettronica certificata all’indirizzo: [reclami@pec.bancadiasti.it](mailto:reclami@pec.bancadiasti.it)
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o alle filiali della Banca;
- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un mediatore indipendente) all’Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione “Reclami”, il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all’Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

## **GLOSSARIO**

<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate determinate secondo uno specifico piano di ammortamento. Nel caso specifico il pagamento delle rate avviene secondo il cosiddetto piano "Italiano".
<b>Interessi di mora</b>	Interessi dovuti al Banca per il periodo di ritardato pagamento delle rate
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo)
<b>Regolamento GBER</b>	Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.
<b>Spese di istruttoria</b>	Spese per l'analisi di istruttoria bancaria per concedere il finanziamento.
<b>TAEG</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Tasso variabile</b>	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.